COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 64

Riunione del 14 aprile 2010

63.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- ROBERTO CROCCO

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente - relatore
- Avv. Thomas Martone – vice presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. nei confronti di:
- CROCCO Roberto
in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati :

A. Per aver proferito, confuso fra il pubblico che assisteva all'incontro del campionato Serie D/F del 23/1/2010,offensivi apprezzamenti tanto nei confronti del primo arbitro quanto in quelli del Presidente Regionale FIPAV, accusato, immotivatamente, di intenti persecutori nei confronti del sodalizio San Francesco Al Campo, in violazione dei suoi doveri istituzionali.

-=o0o=-

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e , ricevute note difensive da parte del difensore dell'incolpato ne disponeva la convocazione per la riunione del 7 aprile 2010
alla quale risultavano presenti:

per la Procura l'Avv.Militerni il quale illustrate le motivazioni ed i rilievi già svolti nella relazione ex art. 72 R.G. chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei.
Visti gli atti, e, segnatamente la breve memoria difensiva dell'incolpato, udita la relazione della Procura

La C.G.N.

Osserva:
I fatti per i quali si procede, al contrario da quanto sembra evincersi dalla relazione alla Procura redatta dal GUR, risultano denunziati dalla fidanzata del primo Arbitro designato per l'incontro, Sig.na Bertolini Cristina, anch'essa Arbitro di Ruolo Regionale, ma totalmente estranea all'incontro ed alle attività a referto.
Peraltro, nulla risulta dal rapporto del primo Arbitro in merito al comportamento del pubblico, né, in particolare nei riguardi dell'incolpato.
Sulla scorta delle semplici dichiarazioni unilaterali di uno spettatore dell'incontro, il GUR ha addirittura sottoposto il Crocco a sospensione cautelare "a tempo indeterminato", con ampio superamento dei termini massimi di cui all'art. 25 comma 1 Reg.Giur.
Il Presidente Regionale Ezio Ferro ha avuto modo di precisare a questa Commissione che i rapporti con l'incolpato, anche dopo i fatti per cui è procedimento, sono stati chiariti e che la frase (unica ammessa dall'incolpato) "Ti ha mandato Ferro per farci perdere?" ridimensionata nella sua reale portata ritenuta assolutamente non offensiva.
Sulla base dell'indicato impianto probatorio e sulla considerazione del comportamento delle parti, questa commissione, pur dovendo affermare, sulla scorta delle parziali ammissioni rese in sede di memoria dallo stesso incolpato, la violazione del dovere di lealtà e correttezza da parte di un tesserato Dirigente che dovrebbe, costantemente ed in ogni occasione dar prova ed esempio di far play sportivo, considerata la portata degli episodi contestati,

P.Q.M.

dispone a carico dell'incolpato Crocco Roberto la sanzione dell'Ammonizione con diffida dal reiterare analoghi comportamenti, con l'avvertimento che ogni ulteriore violazione disciplinare dovesse essergli in futuro contestata, e, segnatamente violazioni concernenti episodi analoghi a quello contestato saranno ben più severamente sanzionate.

Revoca la sospensione disposta dal GUR Piemonte.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 15 aprile 2010